Regolamento Interno dell’Associazione Temporanea di Scopo per il funzionamento dell’European Digital Innovation Hub (EDIH) dal titolo

“advanCed digitAl TeChnology Hub for the Life Sciences at MIND”

 (“CATCH atMIND”)

**TRA**

1. **Soggetto Capofila** (di seguito “**Capofila**” o “**Soggetto Attuatore**”):

**Università degli Studi di Milano**, C.F. 80012650158 e P.IVA 03064870151, con sede legale in Via Festa del Perdono, n. 7, 20122–Milano (MI) in persona del Rettore e Legale Rappresentante pro tempore, Prof. Elio Maria Franzini nato a Milano (MI), il 16.05.1956, Codice Fiscale FRNLEI56E19F205V

1. **Partner:**

**Ospedale Galeazzi S.p.A.,** C.F. e P.IVA 05849220156, con sede legale in Via Cristina Belgioioso, n. 173, 20157 Milano (MI) in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Roberto Crugnola, nato a Varese l’11.05.1981 Codice Fiscale CRGRRT81E11L682U

1. **Partner:**

**AREXPO S.p.A.,** CF e P.IVA 074684400966, con sede legale in Via Cristina Belgioioso, n. 171, 20157 Milano (MI), in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Igor De Biasio, nato a Milano il 18.11.1977, Codice Fiscale DBSGRI77S18F205R

1. **Partner:**

**LEAN EXPERIENCE FACTORY SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA,** C.F. e P.IVA: 01696520939, con sede legale in Piazzetta del Portello n. 2, 33170 Pordenone (PN), in persona del Direttore Generale e delegato del Legale Rappresentante Dott. Marco Olivotto, nato a Pordenone (PN) il 10.11.1984, Codice Fiscale LVTMRC84S10G888U

1. **Partner:**

**Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit**, C.F. e P.IVA 09440060961, con sede legale in Via Daniele Manin n. 23, 20121 Milano, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante Dott. Carlo Mango, nato a Chiavari (GE) il 02.08.1963 Codice Fiscale MNGCRL63M02C621X

1. **Partner:**

**Bio4Dreams S.p.A.,** P. IVA 10046970967, con sede legale in Piazzale Principessa Clotilde n. 4/A, 20121 Milano, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Pietro Domenico Conti, nato a Erba (CO) il 05.06.1954 Codice Fiscale CNTPRD54H05D416D

1. **Partner:**

**Cy4gate S.p.A**. con sede legale in via Coponia, n. 8, 00131 Roma Codice Fiscale e P.IVA 13129151000, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Emanuele Galtieri nato a Locri (RC) il 23.10.1974, Codice Fiscale GLTMNL74R23D976L,

1. **Partner:**

**TELECOM ITALIA O TIM S.p.A.** C.F. e P. IVA 00488410010, con sede legale in via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, in persona del Dr. Gianluigi Basile, nato a Locorotondo (BA) il 14.07.1987, Codice Fiscale BSLGLG87L14E645K, autorizzato alla firma dal conferimento di procura,

1. **Partner:**

**EDI.IT S.r.l.,** P.IVA 14425591006, con sede legale in Piazza G.G. Belli, n. 2, 00153 Roma, in persona del Legale Rappresentante e Presidente Dott.ssa Paola Generali, nata a Calcinate (BG) il 14.10.1975, Codice Fiscale GNRPLA75R54B393T,

1. **Partner:**

**Fondazione Triulza**, Codice Fiscale 97664180151, con sede legale in via Bernardino Luini n. 5, 20123 Milano, in persona del Legale Rappresentante e Presidente Dr. Massimo Minelli nato a Milano (MI) il 06.03.1963 Codice Fiscale MNLMSM63C06F205C,

1. **Partner:**

**I&T - Innovation and Technology Hub S.c.a.r.l.,** C.F. e P.IVA 04487630164, con sede legale in via Pasubio, n. 5 c/o il Point Polo Innovazione, 24044 Dalmine (BG), in persona del Consigliere d'Amministrazione Dr. Lucio Moioli, nato a Bergamo (BG) il 20.03.1967, Codice Fiscale MLOLCU67C20A794L,

1. **Partner:**

**Università degli Studi di Brescia,** C.F. 98007650173 e P. IVA: 01773710171, con sede legale in Piazza Mercato, n. 15, 25121 Brescia (BS), in persona del Rettore e Legale Rappresentante Prof. Francesco Castelli, nato a Milano (MI) il 05.04.1958, Codice Fiscale CSTFNC58D05F205Y:

1. **Partner:**

**Università degli Studi di Pavia,** C.F. 80007270186 e P. IVA 00462870189 con sede legale in C.so Strada Nuova, n. 65, 27100, Pavia, in persona del Prof. Giovanni Magenes, autorizzato alla firma dal conferimento procura speciale, nato a Genova (GE) l’11.04.1956 Codice Fiscale: MGNGNN56D11D969F

1. **Partner:**

**Università degli Studi di Milano - Bicocca** con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo, n.1 20126 Milano C.F. 12621570154 e P.IVA 12621570154, in persona della Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi, autorizzata alla firma dal conferimento di procura speciale nata a Oggiono (CO), il 15.08.1954, Codice Fiscale VLSMGR54M55G009C

1. **Partner:**

**Complexdata S.r.l.,** CF: 10367760963, con sede legale in Corso di Porta Romana, n. 132, 20122 Milano (MI), in persona del CEO Prof.ssa Caterina Anna Maria La Porta, nata a Milano (MI) il 19.09.1966, Codice Fiscale LPRCRN66P59F205T,

1. **Partner:**

**Advice Pharma Group S.r.l.** P.IVA 07674580969, con sede legale in Via Arezzo n. 10/7, 20162 Milano (MI) in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dr. Alessandro Flavio Ferri, nato a Milano (MI) il 11.09.1971, Codice Fiscale FRRLSN71P11F205P,

di seguito definiti singolarmente come “**Parte**” e, congiuntamente, come “**Parti**”.

PREMESSO

* Che le Parti rappresentano i partecipanti del progetto dal titolo “*advanCed digitAl TeChnology Hub for the Life Sciences at MIND*” ( ID domanda europea n. 101121054 (internal reference number: SEP-210902430) (di seguito definito il “**Progetto”** o “**CATCH atMIND**”), presentato nell’ambito della Call ristretta DIGITAL-2022-EDIH-03 indetta dalla Commissione Europea in data 15.09.2022, per la selezione dei Poli Europei di Innovazione Digitale (di seguito "**EDIH**"), nell'ambito del programma dell'Unione Europea di cui al Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.04.2021 che istituisce il Programma Europa Digitale ed abroga la Decisione (UE) 2015/2240 (di seguito **“DEP**");
* Che con Comunicazione del 07.02.2023, la Commissione Europea ha concesso il Seal of Excellence (di seguito “**SoE**”) al Progetto, raccomandandone il finanziamento al rispettivo Stato membro;
* Che l’Ente Finanziatore, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito “**MIMIT**” o “**Ministero**”), con Decreto Ministeriale del 10.03.2023 (di seguito il “**D.M.**") ha definito le risorse, le procedure ed i criteri per il finanziamento dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 5, del D.M., finanziando su Fondi PNRR-Next Generation EU (Misura M4C2 Investimento 2.3), i progetti che hanno ricevuto il SoE, tra cui anche “**CATCH atMIND”;**
* Che le Parti, al fine dell’attuazione delle attività, hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “**ATS**”) per la gestione del Progetto;
* Che le Parti intendono realizzare le attività di Progetto al fine di:
* migliorare le capacità di innovazione dei soggetti beneficiari dei servizi erogati e il loro livello di digitalizzazione, in coerenza con gli obiettivi del DEP;
* migliorare le competenze digitali del settore Health & Life Science a livello nazionale ed europeo, rendendo riconoscibili le azioni del Polo e del propri aderenti;
* offrire servizi di formazione, training e sviluppo delle competenze;
* ampliare le opportunità di business nel settore Health & Life Science sfruttando le opportunità date dalle tecnologie basate sull’Artificial Intelligence;
* generare nuove competenze, sia di natura scientifica che imprenditoriale, al fine di aumentare il perimetro di azione dell’EDIH e la sua capacità innovativa a servizio della Pubblica Amministrazione e delle PMI;

* Che le Parti, ad integrazione dell'Atto di costituzione dell’ATS, ed allo scopo di meglio disciplinare i loro rapporti all'interno della stessa, intendono convenire al presente Regolamento interno, (di seguito “**Regolamento**”) ai sensi dell’art. 1.6 dell’Atto stesso;
* Che in data 27.06.2024 è stata sottoscritta dal Capofila, per conto del Partenariato di Progetto la Convenzione di sovvenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue**:**

**Art. 1 – PREMESSE**

Le Premesse costituiscono parte integrante del Regolamento e si considerano approvate con la sottoscrizione dello stesso.

Le clausole del Regolamento integrano e non sostituiscono quanto previsto nell’Atto di costituzione dell’ATS sopracitato.

**Art. 2 – OGGETTO**

Il Regolamento disciplina i rapporti interni tra le Parti per consentire una migliore collaborazione allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione del Progetto.

I rapporti con il MIMIT sono disciplinati, in via esclusiva, nella Convenzione di sovvenzione stipulata, per conto dell’ATS dal Capofila e nell’atto di costituzione dell’ATS stessa, nonché dalla documentazione ufficiale emanata dal MIMIT per la gestione degli EDIH.

In caso di controversia tra le Parti, le pattuizioni del Regolamento integrano quelle dell'Atto di costituzione di ATS al fine di una valutazione del comportamento delle Parti in lite e della conseguente decisione sulle domande da esse proposte.

**Art. 3 – COORDINAMENTO E DOVERI DEL CAPOFILA**

In forza del mandato conferito con la costituzione dell’ATS, il coordinamento generale del Progetto e le funzioni amministrative e gestionali sono affidati all’Università degli Studi di Milano, operante in qualità di Capofila tramite il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” (di seguito “**Dipartimento**”).

I doveri del Capofila sono quelli riportati agli artt. 2 e 3 dell’ATS, compresa ogni attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ad assolvere tutti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.M..

Il Capofila assume nei confronti del MIMIT la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui sopra.

Le Parti, a loro volta, si impegnano a collaborare e a supportare, per quanto di loro competenza, il Capofila nell’esercizio delle sue attività.

Il Capofila oltre a coordinare, monitorare e verificare la rendicontazione delle attività del Progetto riceve le tranches di agevolazione concesse dal MIMIT, che saranno trasferite pro-quota alle Parti secondo le tempistiche specificate al successivo art. 9 (Gestione economica).

Il Capofila nomina il Prof. Ernesto Damiani, afferente al Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” dell’Università degli Studi di Milano, quale Responsabile Tecnico Scientifico (di seguito “RTS”) con il compito di coordinare, indirizzare e supervisionare le attività del Progetto.

Il RTS presiederà gli organi di gestione dell’ATS di cui al successivo art. 4 curando i rapporti con il MIMIT per tutte le materie riconducibili all'attività del Polo e del Progetto.

Il RTS si occuperà della predisposizione e revisione del piano operativo e finanziario del Progetto, in collaborazione con gli organi di Governance, agendo conformemente a quanto definito nell'Atto di costituzione dell'ATS e a quanto disposto nel presente Regolamento.

Con riferimento alle attività di cui sopra poste in essere dal Capofila, i Partner dichiarano fin d'ora di intendere per rato e valido l'operato senza riserva di sorta.

**Art. 4 ORGANI DI GOVERNANCE E DIGESTIONE DELL’ATS**

Gli organi di governance dell’ATS sono i seguenti:

**4.1 COMITATO DI GESTIONE (CdG)**

Il Comitato di Gestione (di seguito “CdG”) indirizza e monitora le attività del Polo.

È composto da un rappresentante per ogni Partner ed è presieduto dal RTS. Ciascun membro è nominato da ogni ente partecipante all’ATS con votazione a scrutinio palese a maggioranza semplice sul totale degli elettori.

La durata dell’incarico di membro del CdG è di massimo 24 (ventiquattro) mesi.

Il CdG svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

* verificare, sulla base degli stati di avanzamento, l’esecuzione dei servizi proposti dall’EDIH ed apportare eventuali correttivi;
* discutere con il RTS gli sviluppi delle attività di ampliamento e funzionamento del Polo ed il conseguimento degli obiettivi previsti;
* fornire indicazioni e presentare proposte volte a coadiuvare il RTS nell’ l’implementazione e/o modifica delle attività e dei servizi dell’EDIH CATCH atMIND e del relativo Piano Finanziario**;**
* esaminare e proporre soluzioni alle eventuali richieste di modifiche al Progetto da parte del MIMIT;
* formulare proposte in ordine ad eventuali variazioni al Progetto da presentare al MIMIT formulare proposte sulle azioni e/o difese giudiziali da intraprendere congiuntamente in caso di controversie con il MIMIT o con terzi relative alle attività e/o servizi erogati, nonché sulle eventuali rinunce a tali azioni e/o transazioni;
* tentare di comporre eventuali controversie insorte tra le Parti di natura tecnica e/o economica o connesse all’esecuzione dei servizi e attività di competenza;
* monitorare lo stato di avanzamento delle attività dell’EDIH;
* garantire le comunicazioni tra le Parti e terzi con l’ausilio della Segreteria;
* deliberare sulla esclusione di Partner o la partecipazione di nuovi, ove possibile, previa autorizzazione da parte del MIMIT;
* proporre modifiche e/o integrazioni al Regolamento.

Al fine di garantire un accurato monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto, il CdG si riunirà sulla base delle necessità espresse dal RTS e comunque almeno 3 volte all'anno.

Il CdG sarà presieduto dal RTS, o da un suo sostituto di volta in volta nominato, che provvederà a stabilire il calendario delle riunioni.

Il CdG potrà essere convocato su semplice richiesta scritta di almeno 2 (due) delle Parti e/o almeno 4 (quattro) dei suoi componenti, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, ovvero, in casi di particolari necessità ed urgenza, mediante convocazione, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno della riunione, una breve descrizione degli argomenti da trattare ed eventuale documentazione a supporto. L’avviso potrà essere trasmesso con ogni mezzo di comunicazione, purché idoneo a fornire la prova del ricevimento, al domicilio che ciascun componente avrà indicato al momento della costituzione del CdG o a quello sostitutivo, successivamente comunicato per iscritto al Referente Amministrativo (RA), di cui al successivo art.4.2.

Le riunioni del CdG saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e deciderà a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni e sugli eventuali impegni da assumere.

Le funzioni di Segretario saranno assunte dal RA cui sarà affidato il compito di redigere il verbale di ogni riunione, riassuntivo degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate.

Copia di tale verbale sarà trasmesso a tutte le Parti via Posta Elettronica Ordinaria (PEO).

**4.2 REFERENTE AMMINISTRATIVO (RA)**

II Referente Amministrativo (RA) identificato dal Capofila tra il proprio personale, svolge le seguenti attività:

* cura, per conto del Capofila e dell’ATS, la trasmissione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività di tutti le Parti, nel rispetto delle indicazioni contenute nel DM e nel Manuale di rendicontazione pubblicato dal MIMIT;
* coordina le attività della Segreteria Amministrativa, tra cui l’inserimento delle informazioni nelle banche dati relative agli aiuti di Stato in applicazione della normativa nazionale ed europea in materia;
* alimenta insieme ad altri collaboratori individuate dal Capofila il sistema informatico ReGiS, ai sensi dell’art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
* gestisce i rapporti con il Digital Transformation Accelerator e con il network europeo degli EDIH (Network of European Digital Innovation Hubs).

**4.3 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (SA)**

Il Capofila, attraverso il RA coordina le attività della Segreteria Amministrativa dell’EDIH i cui compiti consistono principalmente:

* nel monitoraggio della corretta erogazione dei servizi da parte dei Partner nonché la verifica del raggiungimento dei KPI di Progetto;
* nel supporto amministrativo al CdG;
* nel monitoraggio delle spese sostenute dalle Parti;
* nella verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa presentato;
* nella archiviazione puntuale di tutta la documentazione relativa al Progetto;
* nel supporto al RA nell’attività di alimentazione delle Banche dati relative agli aiuti di stato;
* nell’archiviazione delle fatture, delle note e di ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti ai fini della realizzazione delle diverse fasi del progetto;
* nella predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.

I compiti di segreteria potranno essere svolti anche da personale interno ai Partner, diverso dal Capofila e saranno in ogni caso sottoposti al coordinamento dell’RA.

**Art. 5 - ATTIVITA’ DI COMPETENZA E DOVERI DELLE PARTI**

Al fine di consentire al Capofila e agli organi di governance di adempiere, con puntualità  e correttezza, ai compiti ad essi demandati, autonomamente ed in attuazione alle decisioni del CdG, nonché di tutelare in modo adeguato gli interessi dell'ATS stessa, le Parti si impegnano ad operare secondo le direttive di coordinamento che verranno fornite loro dai predetti soggetti a fornire progressivi aggiornamenti sulle attività  prestate nell'ambito del Progetto, segnalando eventuali scostamenti dal Cronoprogramma inviato e approvato dal Ministero.

Le Parti si impegnano inoltre ad assicurare, nella realizzazione del Cronoprogramma di progetto, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all’obiettivo digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (artt. 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH “Do Not Significant Harm”), ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852. Le Parti si impegnano, altresì, a garantire il rispetto dell’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e della Strategia di Comunicazione del PNRR relativi alla corretta informazione e comunicazione delle opportunità offerte dal Piano e dei risultati degli interventi di competenza.

In merito alle attività di erogazione dei servizi alle imprese, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, dall’articolo 12 della legge n. 241/1990, garantendo la massima partecipazione anche delle imprese che non facciano già parte del partenariato di Progetto.

Per ciò che concerne le attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese di progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di sovvenzione e dal Manuale di rendicontazione per i soggetti attuatori, il Capofila si impegna a:

* effettuare il monitoraggio di progetto entro il giorno 10 di ciascun mese al fine di una puntuale implementazione del sistema informativo;
* effettuare la rendicontazione di spesa semestrale, riferita al periodo ottobre-marzo o aprile-settembre, entro 60 giorni dalla fine del semestre di riferimento per il tramite del sistema ReGiS;
* trasmettere al MIMIT, tramite il sistema ReGiS, i rendiconti di progetto costituiti dal dettaglio delle spese effettivamente sostenute dal partenariato e la documentazione a supporto;
* raccogliere e inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle pubbliche amministrazioni, ove applicabile, e delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
* essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese. Per i soggetti non residenti nel territorio italiano bisognerà dimostrare di avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro Imprese;
* rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento “*de minimis*”;
* non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili;
* essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
* non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea. Sono in ogni caso escluse le seguenti attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; ii) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente;
* nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo (o dei titolari effettivi se più di uno) del destinatario finale dei fondi *ex* art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
* rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea;

Al fine di permettere al Capofila di adempiere agli obblighi di cui sopra le Parti si impegnano a:

* caricare entro un termine massimo di 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento nel Cloud di progetto, la rendicontazione delle spese di propria competenza così da permettere al Capofila di verificarle e trasmetterle entro i termini al MIMIT per il tramite del sistema ReGiS.

Le Parti si impegnano inoltre a riportare su tutti gli atti amministrativo e contabili, cartacei ed informatici, il CUP di riferimento, a seconda della tipologia di spesa (artt. 28 e 31 o art. 27) e a trasmettere tempestivamente qualsivoglia documentazione, dati ed informazioni rilevanti per il corretto coordinamento delle attività di propria pertinenza ed il soddisfacimento di eventuali richieste del MIMIT. Tale collaborazione mira anche ad ottemperare tempestivamente a tutti gli oneri economici sulle stesse gravanti, e, più in generale, a garantire una costante collaborazione ed assistenza nelle fasi di progettazione, realizzazione e rendicontazione delle attività di Progetto.

Le Parti, in quanto soggetti indipendenti che conservano la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione delle azioni di propria competenza, assumono direttamente e personalmente tutti i rischi di carattere economico, tecnico, finanziario e fiscale connessi all'esercizio delle attività ad esse demandate nell'esecuzione dei servizi erogati e delle attività previste dal Progetto.

Le Parti dichiarano e garantiscono che nelle operazioni ed attività dell'ATS si impegneranno a rispettare le normative vigenti ed i comuni principi di diligenza professionale.

Le attività di competenza e le quote di partecipazione di ciascuna Parte sono specificate nell’Allegato Piano finanziario che, debitamente sottoscritto dalle Parti, costituirà parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

Ciascuna delle Parti si impegna ad adempiere all’attività di propria competenza per l’erogazione dei servizi e la realizzazione delle attività previste dall’EDIH, così come descritte e presentate all’interno della proposta inviata alla Commissione Europea e successivamente rimodulate sulla base delle richieste pervenute dal MIMIT, in aderenza a quanto previsto nell’atto di costituzione dell’ATS.

Il Capofila si impegna inoltre a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MIMIT in rappresentanza dell’ATS.

**Art. 6 – OBBLIGHI DEI PARTNER**

Ciascun Partner garantisce il rispetto di quanto previsto nell’accordo di costituzione dell’ATS, in merito alla corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto per la parte di propria competenza; la elaborazione della rendicontazione dei costi relativi alle attività da esse condotte nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dal MIMIT e dal Capofila; la predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.

Le Parti sono tenute, inoltre, a collaborare alla predisposizione della documentazione di monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese, secondo le indicazioni fornite dal MIMIT e dal Soggetto Capofila.

Le Parti sono tenute e si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie, nel limite delle proprie competenze e prerogative, affinché il Capofila possa adempiere agli obblighi previsti all’art. 7 del D.M.

**Art. 7 – INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI**

Ciascuna Parte si farà carico, in via integrale ed esclusiva, delle responsabilità dipendenti da propri inadempimenti e rimborserà immediatamente alle altre tutte le somme che queste fossero obbligate a pagare al MIMIT e/o a terzi, a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo, in dipendenza della cattiva, inesatta e intempestiva esecuzione dei Servizi di propria competenza, accertata giudizialmente, sia per effetto di un provvedimento provvisoriamente esecutivo che per effetto di una sentenza passata in giudicato.

In caso di imputabilità congiunta, la responsabilità e le relative conseguenze saranno ripartite, in sede di Comitato di Gestione in proporzione alla gravità del contegno commissivo od omissivo di ciascuna Parte ed all’entità’ delle conseguenze derivanti dallo stesso.

Ciascuna Parte si impegna a tener indenne da ogni responsabilità verso il MIMIT le altre Parti, risarcendo i danni tutti da ciò derivanti, qualora tale Parte si renda inadempiente agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del presente Regolamento interno.

Dovendo l'ATS garantire il rispetto degli impegni contrattuali presi verso il MIMIT, il CdG potrà disporre l'estromissione dall'ATS della Parte inadempiente, dandone tempestiva comunicazione al MIMIT.

L'esclusione di un Partner potrà avvenire in caso di gravi e volontarie infrazioni del presente Regolamento, ovvero nel caso in cui il suo comportamento nell'ambito del Progetto pregiudichi l'ATS nel raggiungimento dei propri obiettivi.

L'estromissione dovrà essere deliberata dal CdG con la maggioranza di cui al precedente art. 4.1 La deliberazione dovrà motivare le cause per le quali si rende necessaria l'estromissione della Parte. La deliberazione dovrà altresì stabilire le modalità di definizione dei rapporti con la Parte estromessa e di comunicazione della sua esclusione al MIMIT anche al fine della modifica dell'Atto di costituzione dell'ATS.

La Parte estromessa si impegna a non assumere iniziative giudiziali intese ad impedire l'esecuzione di quanto deliberato, fermo restando il suo diritto ad introdurre eventuale giudizio arbitrale presso e secondo le procedure della Camera di Commercio di Milano, in ogni caso unicamente finalizzato ad ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

L'adesione all’ATS avviene una tantum, a tempo indeterminato per tutta la durata della stessa, salvo eventuali estromissioni ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento o nel caso di anticipata disdetta della Parte.

Ciascuna Parte potrà recedere dall'ATS in qualsiasi momento dandone informazione scritta al RTS o suo sostituto, il quale provvederà a darne tempestiva comunicazione al CdG, via PEC, all’indirizzo indicato al successivo art. 21 per gli adempimenti di conseguenza.

**Art. 8 – GESTIONE ECONOMICA**

Il Capofila riceverà dal MIMIT gli importi dettagliati nel Piano finanziario e nel Cronoprogramma di spesa approvato, nella forma di contributo diretto alla spesa, secondo le seguenti modalità:

1. un anticipo pari al 30% del finanziamento, che il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere a seguito della registrazione della Convenzione di sovvenzione e previo invio di una dichiarazione di avvio delle attività di Progetto, ovvero previo avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività dello stesso, ove applicabile, nel rispetto di quanto previsto dalla Nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) n. 6bis del 7 novembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/pnrr/documenti>. L’anticipo potrà essere erogato su esplicita richiesta del Capofila, in accordo con il Partenariato, e dovrà essere accompagnata da apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa di pari importo;
2. rimborsi intermedi relativi agli stati di avanzamento delle attività previste dal cronoprogramma del Progetto, corredati da idonei giustificativi di spesa, a seguito della presentazione dei relativi rendiconti di progetto intermedi accettati e approvati dal MIMIT;
3. saldo, al termine della realizzazione delle attività del Progetto e a seguito di presentazione della documentazione attestante la reale ed effettiva conclusione delle attività stesse, sulla base di spese rendicontabili sostenute e quietanzate e dei relativi *target* realizzati dal soggetto attuatore.

Successivamente alla ricezione delle tranches di agevolazione da parte del MIMIT il Capofila si impegna a trasmettere le somme di volta in volta dovute alle Parti entro 90 giorni dall’avvenuta erogazione.

Sarà cura del Capofila presentare con tempestività al Ministero le richieste di pagamento delle quote a titolo di anticipo (facoltativo) e delle successive tranche di pagamento a stato di avanzamento.

La richiesta di erogazione da parte del Capofila dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati, nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
2. rendicontazione dei valori realizzati in riferimento ai target associati al progetto nel periodo di riferimento;
3. documenti giustificativi a supporto, da produrre nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato.

L’erogazione da parte del MIMIT avverrà successivamente alla validazione del Rendiconto di spesa caricato sul sistema ReGiS da parte del Soggetto attuatore.

Il Capofila, in rappresentanza dell’ATS dovrà inoltre provvedere alla eventuale restituzione al MIMIT delle quote non dovute, nei casi previsti dal D.M. e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.

Ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR ciascuna Parte dovrà garantire che tutte le spese relative al Progetto siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato, al fine di assicurare la completa tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

**ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Capofila, in nome e per conto dell’ATS dovrà impegnarsi ad agevolare le eventuali verifiche disposte da parte del MIMIT, del Ministero dell’economia e delle finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti destinatari dei finanziamenti.

A questo scopo il Capofila dovrà conservare tutta la documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 77/2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MIMIT, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di audit, della Commissione Europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura Europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, l’ECA e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, par. 1, del “Regolamento finanziario”.

**Art. 10 - RISERVATEZZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

Per quanto attiene al regime di riservatezza da attribuire alle informazioni scambiate e divulgate nel corso della realizzazione del Progetto, si rimanda a quanto stabilito agli artt. 11 e 12 dell'Atto di costituzione dell'ATS.

**Art. 11 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE**

Coerentemente con quanto previsto nell’art 12 dell’Atto di costituzione dell’ATS, le Parti si danno reciprocamente atto, sin da ora, che nel corso dell’attuazione del Progetto, ai sensi del D.Lgs. 30/2005 e s.m.i., verranno e/o potrebbero essere utilizzati, in varia misura, know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale pre-esistenti, sviluppati prima della sottoscrizione del presente Regolamento e di titolarità di ciascuna di esse su cui le altre Parti non acquisiranno alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati futuri derivanti dalle attività di Progetto (di seguito “Risultati”) saranno di proprietà delle Parti che li hanno generati in misura proporzionale al rispettivo contributo inventivo e ogni Parte potrà liberamente usare i propri Risultati, ai fini di ricerca e didattica, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione instaurata per la sua esecuzione.

Nel caso in cui, nell’esecuzione del Progetto si raggiungano Risultati inventivi che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, le Parti si impegnano a regolare con specifico accordo le modalità di tutela e valorizzazione degli stessi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

* 1. nel caso di invenzioni e/o Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una Parte, e salvo diversi accordi tra le Parti che, qualora stipulati, formeranno parte integrante del presente Regolamento, la titolarità esclusiva dell’invenzione e/o dei Risultati e di tutti i diritti dai medesimi derivanti, ivi inclusi i diritti di sfruttamento commerciale, sarà di tale Parte;
	2. nel caso di invenzioni e/o Risultati derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale di due o più Parti, esse si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di tali Risultati inventivi brevettabili e collaboreranno nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. A tal riguardo, la titolarità dei Risultati e/o invenzioni sviluppati congiuntamente sarà condivisa tra le Parti che li hanno generati e le rispettive quote saranno determinate in buona fede in base al contributo di ciascuna delle Parti e in conformità alla normativa applicabile. Fermo restando quanto sopra, le Parti coinvolte si impegnano a concordare per iscritto tra loro le regole per l’attribuzione della titolarità dei Risultati, le modalità di brevettazione o protezione del Risultati, della gestione e sfruttamento commerciale degli stessi e dei diritti di sfruttamento patrimoniale di invenzioni derivanti da attività condotte congiuntamente. In assenza di diversi accordi tra le Parti coinvolte – che, qualora stipulati, formeranno parte integrante del presente Regolamento - tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni conseguite e dei diritti dalle medesime derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, faranno capo congiuntamente alle predette Parti, che depositeranno, a nome delle stesse, le relative domande di brevetto, di cui pertanto saranno contitolari in pari quota.

In caso di brevettazione, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei Risultati stessi.

Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta, e fatto salvo il diritto morale degli inventori di ciascuna Parte di essere riconosciuti autori nell’invenzione nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale, ciascuna Parte si obbliga a rispettare i diritti di proprietà industriale ed i diritti di sfruttamento eventualmente spettanti all’altra relativamente alle attività svolte nell’ambito della concessione. L’eventuale scambio di informazioni, anche relativamente alle tecniche adottate, oltre a dover restare riservato, non comporterà cessione o concessione di tali diritti.

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o logo delle altre Parti per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Ciascuna delle Parti avrà il diritto di pubblicare, in tutto o in parte, i propri Risultati, in qualsivoglia forma e modo (anche tramite, a titolo esemplificativo, elaborati scritti, inclusi pubblicazioni monografiche, articoli, tesi o altro materiale e/o presentazioni orali a congressi e/o altri eventi a carattere scientifico: di seguito, complessivamente definite le “**Pubblicazioni**”), nel rispetto di quanto previsto qui di seguito.

La Parte che intende procedere alla Pubblicazione si impegna a trasmettere alle altre Parti la bozza confidenziale dell’eventuale Pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della sua divulgazione al pubblico affinché queste ultime possano valutare la presenza di eventuali informazioni confidenziali e/o pregiudizievoli alla brevettazione di propria titolarità. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta bozza, tali Parti potranno chiedere l’eliminazione delle parti ritenute divulgative di proprie informazioni confidenziali e/o chiedere un differimento fino a un massimo di ulteriori novanta (90) giorni per procedere con il deposito della domanda di brevetto. In assenza di un riscontro entro il menzionato termine di trenta (30) giorni, la Parte che intende procedere alla Pubblicazione potrà procedere in tal senso. In ogni caso, in ogni Pubblicazione, ciascuna Parte si impegna a dare atto del contributo delle altre Parti, in linea con la prassi della comunità scientifica.

**Art. 12 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’Art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando in tutta la documentazione progettuale, sito web incluso, che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la dicitura “finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU” e riportando l’emblema dell’Unione Europea.

**Art. 13 – DURATA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il Regolamento interno è strettamente collegato e dipendente dall'Atto di costituzione dell'ATS e ss.mm.ii. in quanto volto a disciplinare compiutamente i rapporti interni tra le Parti.

Lo scioglimento dell'ATS per qualsivoglia motivo comporterà la conseguente ed automatica cessazione di efficacia del presente Regolamento non appena le Parti avranno disciplinato tutti i loro rapporti pendenti.

Restano in ogni caso valide ed efficaci tutte le attività svolte dalle parti in attuazione dell'ATS e del presente Regolamento, fino a quando gli stessi resteranno in vigore.

**Art. 14 – RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE**

Ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento ed usare la massima diligenza per evitare danni a persone e/o cose. Ciascuna Parte sarà responsabile dei danni provocati dal suo comportamento a persone e/o cose e sarà obbligata a manlevare e tenere indenne le altre Parti dell’ATS da qualsiasi richiesta o pretesa, da chiunque formulata, in conseguenza di tali danni.

**Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le Parti si impegnano reciprocamente e nei confronti del MIMIT al pieno ed integrale rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché a porre in essere ogni formalità o adempimento che sia richiesto ai sensi del medesimo articolo.

**Art. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Le Parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg. UE nr. 679/2016 i dati acquisiti in dipendenza del Regolamento interno o con riferimento allo stesso saranno raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla conclusione e alla gestione del rapporto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Regolamento interno e, successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 17 – MODIFICHE**

Ogni modifica del Regolamento interno dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.

Eventuali modifiche dei termini del Progetto e degli atti ad esso conseguenti dovranno essere prontamente condivise dalle Parti.

**Art. 18 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni contenute nel Bando e nei successivi documenti ufficiali emanati dal MIMIT in relazione assegnazione e gestione del finanziamento.

**Art. 19 – INTERPRETAZIONE**

Il presente Regolamento interno dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione dello stesso, esse intendono ragionevolmente perseguire nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna Parte in conseguenza della partecipazione al Progetto.

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Regolamento interno dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni del presente accordo rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo originariamente voluto dalle Parti. Le stesse concordano, sin da ora, di sostituire alle previsioni del presente Regolamento interno risultate contrarie a norme inderogabili di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate, altre previsioni che permettano di dare un contenuto il più conforme possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto.

**Art. 20 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia in qualsiasi modo relativa al Regolamento interno, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**ART. 21 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Qualsiasi comunicazione tra il Capofila ed i Partner di carattere interlocutorio potrà avvenire tramite PEO indirizzata alla casella di progetto: catchatmind@unimi.it

La documentazione a supporto delle rendicontazioni intermedie e di eventuali stati di avanzamento mensili dovrà essere caricata da parte del singolo Partner interessato nella cartella del Cloud di progetto.

Le rendicontazioni semestrali dovranno pervenire all’attenzione del Responsabile Tecnico Scientifico, via PEC, all’indirizzo unimi@postecert.it, con in copia conoscenza la casella catchatmind@unimi.it .